
GRUPPO NORMATIVO DI EDIFORUM

**PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA
DI DISEGNO DI LEGGE
PER IL RICONOSCIMENTO
DEL « DOCUMENTO ELETTRONICO »**

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Lo sviluppo attuale dell'EDI. — 3. La nozione storica di « documento ». — 4. La nozione giuridica di « documento ». — 5. Il « documento » nel sistema normativo vigente. — 6. Le iniziative già assunte per l'utilizzazione dell'EDI. — 7. Il contenuto del disegno di legge sul riconoscimento del « documento » elettronico predisposto dal Gruppo Normativo di Ediforum. — 8. Conclusione.

1. INTRODUZIONE.

Con il termine Edi (Electronic Data Interchange) si individua il trasferimento elettronico da computer a computer di messaggi « strutturati », e cioè lo scambio tra due o più soggetti, per via telematica, di ordini, bolle di consegna, fatture, dichiarazioni doganali e, più genericamente, di « documenti ».

I vantaggi dell'Edi sono costituiti da una maggiore efficienza (soprattutto in termini di celerità, oltre che di sicurezza, e da minori costi: l'uso di sistemi computerizzati, infatti, diminuisce considerevolmente il rischio di errori nella registrazione dei dati che vengono per di più trasmessi in tempo reale; migliora il flusso di cassa, e permette di disporre di informazioni aggiornate sull'andamento aziendale.

L'EDI consente inoltre di diminuire i costi di registrazione e di invio dei dati; la quantità di carta in circolazione; i costi di archiviazione; i tempi di consegna. Lo scambio di messaggi elettronici presuppone peraltro che essi vengano strutturati secondo norme codificate o concordate tra le parti, in quanto i computers devono essere messi in grado di dialogare tra loro usando lo stesso linguaggio, gli stessi codici di accesso e la stessa sintassi, anche a garanzia dell'integrità e sicurezza dei messaggi inviati.

Le prime concrete applicazioni dell'Edi sono state attuate nel sistema bancario per effettuare il trasferimento elettronico di fondi,

* A cura di Antonio Anselmo Martino; Sergio Conti; Emilio Fadda; Alfonso Lombardini; Paola Palmerini; Allegra Stracuzzi.

utilizzando una rete di collegamento a livello mondiale, denominata Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Successivamente sono stati sviluppati altri progetti di collegamento internazionale tra imprese appartenenti allo stesso settore: in particolare sono stati sviluppati il progetto Odette (The Organization for Data Exchange and Transmission in Europe) per l'industria autoveicolistica; il progetto Edifice per l'industria elettronica; il progetto Cefic (Conseil Européen des Fédérations d'Industrie Chimique) per l'industria chimica; il progetto Rinet (Reinsurance and Insurance Network) per l'industria delle assicurazioni; il progetto Caddia (Cooperation in the Automation of Data and Documentation for Import/Export and Agriculture) per il settore doganale e il Cost 306 nel settore dei trasporti.

Tali iniziative hanno reso evidente, malgrado il loro carattere settoriale, che i maggiori vantaggi dell'Edi possono derivare dal fatto che i dati vengano scambiati, in maniera integrata, utilizzando standard internazionali, evitando la formazione di reti elettroniche chiuse e mirando invece a consentire ad ogni tipo di impresa lo scambio diretto di messaggi commerciali con fornitori, grossisti, spedizionieri, distributori, dogane, società assicuratrici o banche.

Tale consapevolezza ha indotto nel 1987 la UN/ECE (Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite) e l'ISO (International Standard Organisation) ad approvare lo standard UN/Edifact (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce And Transport), che consiste in una serie di norme di sintassi e di istruzioni d'uso per lo scambio elettronico di dati¹ e tale standard ha ottenuto notevoli consensi anche al di fuori dello stretto ambito europeo.

La Comunità Economica Europea si è inoltre dedicata, a decorrere dal 1988, allo sviluppo di un programma denominato Tedis (Trade Electronic Data Interchange System) il quale si propone di promuovere l'introduzione di sistemi commerciali di tipo « aperto » in ambito europeo, evitando la proliferazione di sistemi commerciali « chiusi » ed incompatibili².

Il programma Tedis, che è attualmente entrato nella sua seconda fase (1991-94), oltre agli obiettivi di tipo « tecnico » si propone anche di avvicinare le legislazioni nazionali, in quanto l'intercambio

¹ Nel 1985 la Commissione Economica dell'Europa per le Nazioni Unite (UN/ECE) che, nonostante il nome, comprende sia l'Europa che l'America, aveva invitato esperti dei paesi membri a mettere a punto uno standard EDI internazionale. Nell'arco di 18 mesi fu raggiunto un accordo e nel 1987 sia la UN/

ECE che l'ISO hanno adottato Edifact.

² Per sistemi di tipo « aperto » e « chiuso » si intendono, rispettivamente, i contesti che consentono o meno una possibilità di interoperabilità, senza dover superare vincoli tecnico-normativi specifici del sistema.

elettronico di documenti commerciali pone una serie notevole di questioni sotto tale profilo, dovute anche al fatto che tutti i sistemi giuridici sono da sempre fondati prevalentemente sulla scrittura. Le leggi, le sentenze, gli atti processuali e quelli amministrativi si manifestano infatti in forma scritta, ed anche per i negozi giuridici di maggior rilevanza la forma scritta è frequentemente richiesta se non agli effetti della loro validità, quanto meno a fini probatori.

L'applicazione dell'Edi è quindi suscettibile di provocare gli stessi effetti che presumibilmente aveva prodotto l'introduzione della scrittura al tempo in cui i rapporti umani erano basati sulla comunicazione verbale, ed il loro ricordo era affidato soltanto alla memoria.

A differenza del sistema imprenditoriale, più propenso ad accogliere le novità tecnologiche, quello giuridico si trova peraltro in difficoltà nell'adeguarsi ai cambiamenti, soprattutto se essi intaccano consuetudini tradizionalmente radicate e, quel che è peggio, abitudini consolidate.

D'altro lato le questioni giuridiche connesse all'interscambio elettronico di dati sono non solo numerose, ma anche complesse, sia sul piano privatistico sia sotto il profilo pubblicistico, e riguardano non solo il negozio giuridico ed il documento elettronico, ma anche gli stessi concetti di « forma » e di « prova », con notevoli riflessi anche sul piano degli adempimenti fiscali e della conservazione dei documenti in genere (e delle scritture contabili in particolare).

Tali problemi si presentano in tutti gli ordinamenti giuridici e coinvolgono sia i Paesi regolati dal diritto europeo-continentale (latinogermanici), sia quelli ad impostazione giurisprudenziale, e cioè quelli comunemente individuati come di *common law* (Paesi anglosassoni), anche se nei paesi di diritto europeo continentale viene notoriamente attribuito particolare rilievo, agli effetti della « prova », alla scrittura, ed in quelli di *common law* viene invece privilegiata la testimonianza e la regola dello « hearsay », in virtù della quale è vietata l'acquisizione al giudizio di documenti se il loro autore non è in grado di testimoniare in ordine al loro contenuto.

2. LO SVILUPPO ATTUALE DELL'EDI.

Il Gruppo Normativo di Ediforum (attività speciale del Forum per la Tecnologia dell'Informazione FTI), è l'organismo che in Italia si occupa specificamente delle questioni giuridiche connesse all'EDI, svolgendo un ruolo di interfaccia con le strutture CEE³.

³ Ediforum è nata nel 1988 e vede tra i propri 47 soci i maggiori organismi pubblici e privati interessati all'Edi in Italia dal-

l'Istituto per il commercio estero (ICE) alla Montedison, dalla SIP alla Fiat, dalla Confindustria al CNR.

Tale gruppo, costituito da un'equipe di giuristi e tecnici⁴, ha cercato di individuare, all'interno del vigente sistema normativo, gli spazi nei quali un documento elettronico potrebbe essere fin d'ora utilizzato e quelli relativamente ai quali appare invece indispensabile un intervento legislativo, esaminando le questioni che assumono rilevanza sia in ordine alla fattura, sia in ordine al documento « elettronico » in generale.

Prima di esporre i risultati cui il Gruppo è in tal modo pervenuto, è peraltro opportuno soffermare l'attenzione sulla situazione esistente nell'ambito degli altri paesi.

La Gran Bretagna si è preoccupata, fin dal 1968, di ammettere il documento elettronico come mezzo di prova attraverso il Civil Evidence Act⁵; di regolare le registrazioni contabili in materia di libri di commercio, con lo Stock Exchange Act del 1975, e le operazioni elettroniche sui fondi, con il Banking Act del 1979.

Nella stessa direzione si sono mossi anche gli Stati Uniti i quali hanno emanato, in tema di prova, una legge federale (Uniform Rule of Evidence) e dove operano due « eccezioni » elaborate dalla giurisprudenza (Business Record Exception e Voluminous Writing Exception)⁶, dopo che in materia di trasferimento elettronico dei

⁴ Partecipano attivamente ai lavori di tale Gruppo Normativo il Prof. Antonio Anselmo MARTINO (presidente onorario di EDIFORUM e coordinatore del Gruppo stesso, docente all'Università degli studi di Pisa); il Dott. Proc. Natalino ANTONIANI (SIP); l'Ing. Sergio CONTI (Data-mont); l'Avv. Emilio FADDA (CONFETRA); il Consigliere di Cassazione Dr. Ettore GIANNANTONIO; il Dott. Proc. Lorenzo GRISOSTOMI (LUISS); il Sig. Alfonso LOMBARDINI (IBM Semea); la Dott. Proc. Paola PALMERINI (FTI); la Dott. DEIRDRE EXELL PIRRO (SEP); la Dott. Proc. Allegra STRACUZZI (FTI).

⁵ Il Civil Evidence Act all'art. 5 richiede alcune garanzie per l'uso del documento elettronico, tra cui l'uso del computer nel normale svolgimento degli affari e il regolare funzionamento della macchina al momento in cui l'informazione è registrata. Richiede inoltre che il documento elettronico descriva il modo in cui è stato prodotto, i supporti magnetici interessati alla sua produzione e fornisca ogni altra informazione d'uso, ivi compresa la sottoscrizione del responsabile delle operazioni. La legge non prevede però alcuna procedura in ordine alla verifica dell'autenticità dei dati di base che sono stati oggetto di elaborazione informatica (Cfr., al proposito, B. AMORY e Y. POULLET, *Il regime della*

prova nell'informatica e nella telematica, in *Dir. inf.*, n. 1/1986, p. 47).

⁶ Secondo la « Business Records Exception » i dati commerciali possono essere acquisiti con efficacia probatoria anche senza la conferma testimoniale del loro autore, se le operazioni che attraverso essi vengono evidenziate siano state realizzate nel corso normale e regolare degli affari e registrate al momento della loro conclusione, o poco dopo. Tali dati possono essere esibiti dal responsabile del servizio informatico o da qualsiasi altro impiegato dell'impresa, che sia al corrente dei sistemi di registrazione, di elaborazione e di conservazione dei dati. Secondo la « Federal Rules of Evidence », [Pub. L.N. 93/595/88 Stat. 1926 (1975) Rule 803 (6) e (7)], invece, « l'eccezione si applica ai dati quale che sia il loro sistema di conservazione » e, quindi, anche a quello elettronico (AMORY-POULLET, *op. cit.*).

Secondo la « Voluminous Writing Exception », inoltre, « un riassunto (eventualmente sotto forma di documento informatico) è recepitibile in sostituzione degli originali qualora questi siano troppo complessi o voluminosi per essere utilmente esibiti al giudice e nella misura in cui la controparte abbia potuto esaminare tali originali, il che presuppone che essi non siano stati distrutti » (AMORY-POULLET, *op. cit.*).

fondi avevano emanato nel 1978 l'Electronic Fund Transfer Act (EFTA), entrato in vigore nel maggio 1980⁷ diretto a limitare gli oneri e le responsabilità che le banche contrattualmente impongono all'utente per l'erogazione di tale servizio.

Su linee analoghe in materia di trasferimento elettronico di fondi si collocano la legge danese del 1984 e quella israeliana del 1986⁸.

I paesi di civil law non hanno invece assunto specifiche iniziative in materia, fatta eccezione soltanto per il Lussemburgo, il quale ha modificato nel 1986 l'art. 1348 del codice civile, riconoscendo valore probatorio alle registrazioni informatiche⁹, mentre il Belgio e la Francia si sono per ora limitate ad ammettere le registrazioni informatiche in materia contabile¹⁰.

Degno di nota, per l'organicità del suo intervento, è il disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia argentino nel 1987 e diretto alla riforma del codice civile, il quale, ammette la forma elettronica e disciplina le formalità richieste per il riconoscimento come scrittura privata, come atto pubblico ed a fini probatori, del documento elettronico¹¹.

3. LA NOZIONE STORICA DI « DOCUMENTO ».

Considerando la realtà storica è agevole rilevare che gli eventi già accaduti non sono suscettibili di percezione diretta e che per ricostruirli è necessario servirsi delle tracce che essi lasciano: solo in tal modo (ed entro tali limiti) essi divengono percepibili ed intelligibili.

Le fonti storiche (e cioè le tracce lasciate da eventi già accaduti) vengono solitamente distinte in « avanzi » (o residui) e « tradizioni » (o fonti in senso stretto): gli « avanzi » sono le cose che soprav-

⁷ L'EFTA, costituito da 21 articoli, fa parte del « Consumer Credit Protection Act », title IX 95-630, USC 1693 e riguarda il contenuto dei contratti stipulati fra istituti di credito e clienti per il trasferimento elettronico di fondi, gli obblighi reciproci di tali soggetti e la responsabilità dell'istituto di credito in caso di inadempimento.

⁸ La legge danese del 6 giugno 1984, n. 284, entrata in vigore l'1 gennaio 1985, ha attribuito un rilevante potere di controllo all'Ombudsman (il difensore civico) per le misure di sicurezza delle installazioni tecniche. La legge israeliana dell'1 luglio 1986, n. 5746 limita la responsabilità del titolare della carta che lo abilita al trasferimento automatico di fondi ad una somma fissa, aumentabile proporzionalmente in base ai giorni di ritardo nell'informare la banca del suo av-

venuto smarrimento. Assume rilievo, a questo proposito, il saggio di R. D'ORAZIO, *Profili di tutela dei consumatori nel trasferimento elettronico di fondi*, in questa *Rivista* 1988, p. 375 ss.

⁹ Legge del 22 dicembre 1986 e regolamento (Gran-Ducal Regulation) della stessa data.

¹⁰ Decreto Reale Belga 12 settembre 1983 di modifica della legge 17 luglio 1975 e decreto francese del 27 aprile 1982. In Belgio è stato peraltro predisposto un progetto di legge che, ridefinendo i concetti di documento e firma, pone sullo stesso piano la prova scritta e quella elettronica. In Francia cfr. anche la legge n. 353 del 30 aprile 1983 ed il decreto 1020 del 29 novembre 1983.

¹¹ Il testo di tale proposta è stato pubblicato in questa *Rivista* 1988, p. 612 ss. con un commento di Elisabetta Silvestri.

vivono come traccia dei fatti passati (come, ad esempio, antichi edifici, utensili, ornamenti, gioielli, ecc.); le « tradizioni » sono invece le memorie che ci rendono edotti di fatti accaduti in precedenza.

L'intelletto umano è infatti portato a registrare gli eventi del passato ed a tramandarli sotto forma di racconti, narrazioni, memorie, sia in forma orale (come accade ad esempio, per le leggende, i proverbi, e così via), sia anche attraverso rappresentazioni figurative.

I documenti, secondo la metodica storica, appartengono ad un gruppo intermedio, in cui concorrono sia gli « avanzi », sia le « tradizioni »: essi, infatti, costituiscono di per sé residui del passato, ma fissano contemporaneamente la rappresentazione di un fatto, e sono quindi suscettibili di essere considerati anche come « tradizione », tanto da poter essere definiti come « traces qu'ont laissées les pensées et les actes des hommes d'autrefois »¹².

Se lo storico deve operare nella sua attività muovendo alla ricerca delle « fonti » e, quindi, dei « documenti », altrettanto deve fare il giurista, in quanto il suo compito si sostanzia nella ricostruzione del fatto per procedere successivamente all'individuazione della « fattispecie giuridica » entro cui il fatto deve essere inquadrato.

4. LA NOZIONE GIURIDICA DI « DOCUMENTO ».

Secondo l'insegnamento carneltuttiano, documento è qualche cosa che fa conoscere qualche altra cosa¹³, e poiché « ciò che serve a far conoscere qualcos'altro può essere una persona o una cosa, ma la persona che fa conoscere si chiama testimonio, il significato di documento si restringe alla cosa che fa conoscere un fatto »¹⁴.

Secondo lo stesso Carnelutti, peraltro, « documento è una cosa che docet, non che serve a docere »: esso, quindi, deve avere in se stesso quella facoltà di far conoscere che ne costituisce l'essenza, grazie al contenuto rappresentativo in esso racchiuso.

La teoria carneltuttiana è stata peraltro criticata in quanto non precisa che il fatto rappresentato deve avere rilevanza giuridica: ignora cioè che al giurista non interessano i fatti della vita in quanto tali, ma solo quelli rilevanti *sub specie iuris*.

Il Candian ha avuto così occasione di precisare che il documento è « una cosa corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, con-

¹² LANGLOIS-SEIGNBOS, *Introduction aux études historique*, Parigi, 1905, p. 1.

¹³ Il termine « documento » deriva dal latino « documentum », che significa « ciò che è di insegnamento o di avvertimen-

to », derivando a sua volta dal verbo « doceo » che significa far conoscere, insegnare.

¹⁴ CARNELUTTI F., voce *Documento*, in *Noviss. Dig.*, UTET.

servare, trasmettere, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giuridicamente rilevante ».¹⁵

Anche secondo il Carraro la definizione carneluttiana deve essere ulteriormente precisata qualificando il documento come una « cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante »¹⁶.

Altri, invece, hanno criticato la definizione di documento come « cosa rappresentativa » negando addirittura che il documento sia di per sé in grado di rappresentare oggettivamente un fatto, poiché « la rappresentazione non è nei segni, ma in chi intende il significato dei segni »¹⁷. I realtà ciò che assume rilevanza agli effetti della formazione del giudizio sulla verità di un fatto è la « lettura » del documento e non lo stesso documento (che si presenta come tale nel mondo giuridico se possiede certe caratteristiche, indipendentemente dalla capacità di lettura del soggetto che lo utilizza).

Nel documento è possibile distinguere la materia, il mezzo ed il contenuto, ed al proposito vale la pena di ricordare:

a) Il più antico, ed il più diffuso (ancor oggi) mezzo utilizzato per la formazione del documento è la scrittura, così come la materia maggiormente usata è la carta.

La maggioranza dei documenti è quindi cartacea, ed il collegamento tra « documento » e « carta » è talmente intenso che i due termini sono sostanzialmente considerati come sinonimi, così come i termini « documento » e « scrittura »¹⁸.

Qualunque materia, purché atta a fornire un supporto alla scrittura, può tuttavia essere utilizzata per la formazione del documento (pietra, tavoletta cerata, ecc.);

b) Il mezzo può essere verbale o figurativo (la scrittura nel primo caso e la fotografia nel secondo)¹⁹.

La novità dei moderni supporti elettronici è costituita non tanto dalla diversità del materiale su cui è effettuata l'iscrizione, rispetto a quelli tradizionali, ma dall'effetto prodotto dall'iscrizione stessa, la quale non determina alcun cambiamento nell'aspetto esterno del supporto ed è conseguentemente percepibile soltanto con appositi strumenti di lettura;

¹⁵ CANDIAN A., voce *Documentazione e documento (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, p. 579.

¹⁶ CARRARO, *Il diritto sul documento*, Padova, 1941, p. 4 ss.

¹⁷ IRTI N., *Sul concetto giuridico di documento*, in *Riv. trim. di dir. proc. civ.*, 1969, p. 501. Nello stesso senso si era espresso anche Andrioli scrivendo « non è l'oggetto che suscita sensazioni, ma il soggetto, che, di fronte ad un oggetto, concepisce idee e prova sensazioni » (cfr. la voce *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVI, Torino,

1967, p. 260.

¹⁸ Uno dei più noti dizionari italiani, il Devoto-Oli, definisce il documento come « scrittura atta a fornire un'autorevole prova e convalida in ambito burocratico, amministrativo, giuridico ».

¹⁹ Solo quando le cartiere ebbero immesso sul mercato una certa abbondanza di materiale su cui scrivere, si presentò la possibilità di realizzare la stampa. È solo con Giovanni Gutenberg che, nel XV secolo, si arriva alla invenzione dei caratteri mobili tipografici.

c) Per quanto riguarda il contenuto, qualunque fatto è suscettibile di essere documentalmente rappresentato, ed al proposito si distinguono il documento dichiarativo e quello narrativo, includendo nella prima categoria i documenti definiti come testimoniali e dispositivi, a seconda che contengano una dichiarazione di scienza o di volontà.

Nell'ambito di altri ordinamenti il documento non è stato oggetto di analisi così approfondite come quella effettuata dal Carnelutti, la cui definizione è aperta all'evoluzione tecnica, e sono state adottate invece definizioni ancorate al supporto cartaceo.

Ad esempio nel Mozley and Whiteley's Law Dictionary il « Document » è descritto come « a written paper or something similar which may be put forward as evidence » e per la section 6 dell'Evidence Act inglese del 1938 i documenti includono « books, maps, plans, drawings and photographs », ponendo quindi l'attenzione soprattutto sul supporto cartaceo, mentre nell'Iron and Steel Act del 1967 viene fornita una definizione più generalizzata, ed il documento viene qualificato come « any device by which information is recorded or stored ».

Anche nel diritto francese viene considerato come documento essenzialmente l'atto scritto (*preuve littérale*), nelle due forme degli « actes sous seing privé » e degli « actes authentiques » (artt. 285 e segg. del cod. proc. civ.), anche se una nozione più ampia sembra potersi ricavare dalle nuove norme in tema di esibizione delle prove²⁰.

Il documento può inoltre essere diretto o indiretto, in quanto la rappresentazione di un fatto può essere effettuata in due modi diversi:

a) manifestando le sensazioni generate dal fatto da rappresentare (e ciò può avvenire sia con il linguaggio che con i gesti);

b) riproducendo i fatti con l'aiuto della tecnica, la quale consente di effettuare la rappresentazione reale dei fatti (ad esempio con la fotografia o la registrazione).

Attraverso queste tecniche la nozione tradizionale di « documento » è stata rivoluzionata, dando vita a quella categoria di documenti che vengono comunemente definiti « diretti », nei quali la rappresentazione dei fatti è immediata.

Sempre agli effetti di un più esatto inquadramento del problema, occorre anche ricordare la necessità di evitare confusione tra « atto » (che è il negozio rappresentato nel documento) e « documentazione », la quale è invece l'operazione attraverso cui l'atto

²⁰ Sull'argomento cfr. la voce *Prova documentale* (dir. proc. civ.), in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 713, a cura di V. DENTI.

viene reso manifesto, e prescinde quindi, anche per quanto attiene ai suoi requisiti, dal contenuto.

5. IL « DOCUMENTO » NEL SISTEMA NORMATIVO VIGENTE.

Esaurita la premessa introduttiva, e scendendo all'esame della disciplina di diritto interno, occorre evidenziare che nel vigente sistema normativo italiano non esiste una specifica disciplina del « documento ».

Tale termine, infatti, compare nella rubrica dell'art. 2961 (« restituzione di documenti »), dove però si legge che esso è riferito agli « incartamenti » relativi ad una lite; nell'art. 2235 secondo cui « il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali »; nell'art. 736, in materia di divisione, ove si afferma che « compiuta la divisione si devono rimettere a ciascuno dei dividendi i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati »; nell'ultimo comma dell'art. 1477 in cui, disciplinando le obbligazioni del venditore, viene previsto che « il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta »; nell'art. 1527, in materia di « vendita su documenti », dove si prevede che « nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi ». L'art. 2707 disciplina poi le « carte e registri domestici », affermando che essi fanno prova contro chi li ha scritti, relativamente a quanto in essi specificato; l'art. 2214 obbliga l'imprenditore a « conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite »; l'art. 2220 prevede che tali « fatture, lettere e telegrammi » debbono essere conservati per dieci anni.

Il libro sesto del codice civile contiene peraltro, al capo II del titolo II, un'articolata disciplina di quella che, nella rubrica del capo stesso, viene individuata come « prova documentale », e cioè della cosiddetta prova precostituita, la quale si contrappone a quella « costituenda » (e cioè alla prova testimoniale).

Tutto ciò nell'ambito del principio generale, codificato nell'art. 116 cod. proc. civ., in ordine alla cosiddetta « libera valutazione delle prove » secondo il prudente apprezzamento del Giudice, principio che trova un limite solo nelle regole della cosiddetta « prova legale », relativa all'efficacia vincolante di alcune prove²¹.

²¹ In ordine alla cosiddetta « prova legale » è opportuno ricordare gli artt. 2700,

2702, 2733, 2735, 2736 e 2738 diretti a disciplinare casi in cui alla concreta valuta-

In materia di « prova documentale », il codice disciplina poi:

a) l'atto pubblico, definendolo all'art. 2699 come il « documento » redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuirgli pubblica fede;

b) la scrittura privata, di cui l'art. 2702 non fornisce alcuna definizione, limitandosi a disciplinarne gli effetti probatori, consentendo peraltro di includervi, per effetto della collocazione della disciplina ad essi relativa nella stessa sezione di tale capo, sia il telegramma²², sia anche le « carte e registri domestici », già sopra ricordati;

c) le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, disciplinate negli artt. 2709, 2710 e 2711;

d) le « riproduzioni meccaniche », per tali intendendo, secondo quanto dispone l'art. 2712, « le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose », le quali « formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime »;

e) le « taglie o tacche di contrassegno », di cui all'art. 2713;

f) le « copie degli atti », di cui agli articoli da 2714 a 2719, assoggettate ad una disciplina che riguarda soltanto gli atti pubblici e le scritture private depositate presso depositari pubblici;

g) gli « atti di ricognizione o di rinnovazione », i quali, secondo l'art. 2720, fanno « piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

L'analisi di tali norme conferma che nell'ambito della disciplina del Codice civile il termine « documento » viene utilizzato per identificare, come si può evincere indirettamente dall'art. 2712, una « rappresentazione di fatti e di cose », presupponendo peraltro, almeno implicitamente, che tale rappresentazione avvenga su supporto cartaceo, in mancanza di diverse indicazioni ed a fronte dell'esplicita estensione anche alle riproduzioni fotografiche e cinematografiche, nonché alle registrazioni fonografiche, della stessa efficacia riconosciuta alla scrittura privata, sia pure subordinatamente alla condizione che « colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose ».

zione da parte del Giudice si sostituisce quella effettuata dal legislatore, peraltro in via astratta e preventiva, sulla base dell'*id quod plerumque accidit* e facendo salva la possibilità di fornire la prova contraria.

²² Il telegramma, secondo l'art. 2705,

ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

Anche nel codice di procedura civile attualmente in vigore, ma destinato a essere sostituito tra breve da un nuovo codice, il concetto di « documento » sembra presupporre la rappresentazione su supporto cartaceo di fatti e di cose, come risulta, tra l'altro:

a) dall'art. 163, il quale prevede che l'atto di citazione introduttivo di un giudizio contenga l'indicazione da parte dell'attore « dei documenti che offre in comunicazione »;

b) dall'art. 165 che, disciplinando la costituzione in giudizio dell'attore, dispone che nel fascicolo che a tal fine deve essere depositato nella Cancelleria vengano inseriti « i documenti offerti in comunicazione »;

c) dall'art. 166, il quale impone un analogo obbligo al convenuto che si costituisce in giudizio;

d) dall'art. 184 il quale, sancendo che l'udienza di precisazione delle conclusioni costituisce il limite preclusivo di ogni ulteriore attività istruttoria, prevede che in tale occasione le parti possano « produrre nuovi documenti »;

e) dall'art. 345, secondo cui nel giudizio di appello le parti possono « produrre nuovi documenti »;

f) dall'art. 315 il quale, disciplinando il procedimento davanti ai Pretori ed ai Conciliatori, dispone che « i documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio »;

g) dall'art. 316, il quale attribuisce al Pretore e al Conciliatore la facoltà di indicare alle parti, in ogni momento, « le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate »;

h) dall'art. 369 il quale prevede, nel giudizio di Cassazione, che le parti depositino nella Cancelleria della Corte, assieme al ricorso ed entro venti giorni dalla sua notificazione, « gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda »;

i) dall'art. 372 il quale, sempre per questa fase di giudizio, preclude la possibilità di effettuare « il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo »;

l) dagli artt. 414, 416 e 421, i quali disciplinano la produzione dei documenti nel giudizio condotto secondo il rito del lavoro;

m) dall'art. 395, il quale, disciplinando l'impugnazione per revocazione, prevede che essa possa essere proposta « se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario »;

n) dall'art. 670, il quale prevede la possibilità del sequestro di « libri, registri, documenti » da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto all'esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Questa analitica rassegna pone quindi chiaramente in luce che neppure nel codice di rito esiste una specifica definizione del « documento » e che, per determinarne l'efficacia probatoria, assu-

mono rilevanza le norme che nel Codice di procedura civile regolano l'assunzione e la valutazione delle prove. Sotto quest'ultimo profilo assumono quindi rilievo:

a) l'art. 116, il quale consacra il principio generale del « libero convincimento del giudice », affermando che « il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti », bandendo dal nostro ordinamento il sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia delle prove²³;

b) l'art. 210, secondo cui il Giudice, « su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento »;

c) l'art. 212, secondo cui il Giudice « può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento »;

d) gli artt. 633 e 634 i quali, disciplinando il « procedimento d'ingiunzione » (o, come viene comunemente individuato, il procedimento monitorio), affermano che, su domanda del creditore, il giudice può pronunciare una ingiunzione di pagamento o di consegna, « se del diritto fatto valere si dà prova scritta », aggiungendo che « sono prove scritte idonee » a tali fini « le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile ».

Le disposizioni più significative del codice di procedura civile in ordine alla disciplina del « documento » sono comunque quelle contenute negli artt. da 214 a 227, i quali regolano le modalità e gli effetti del disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio; il cosiddetto « riconoscimento tacito »; le modalità per la proposizione dell'istanza di verifica; le modalità di custodia delle scritture oggetto di verifica; lo svolgimento del giudizio di verifica; nonché la querela di falso, nelle varie fasi di proposizione, di svolgimento del giudizio e di decisione.

Il contenuto di tali disposizioni, ed il contesto in cui esse operano, inducono a ritenere che esse trovino applicazione solo per i documenti attribuiti a una delle parti in causa, mentre per gli scritti attribuiti a soggetti terzi costituisce costante orientamento giurisprudenziale che essi non abbiano efficacia probatoria in sé, né per quanto attiene alla loro provenienza, né per quanto si riferisce al loro contenuto, in quanto la nozione di scrittura privata non è loro riferibile²⁴.

²³ In ordine a questo effetto dell'art. 116, cfr. SATTA S., *Commentario al Codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, 463.

²⁴ Cfr. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 1985, II, 151.

Secondo dottrina e giurisprudenza tali scritti (e cioè quelli provenienti da terzi) hanno quindi solo valore indiziario e possono fornire elementi di convincimento, ed essere utilizzati come fondamento di una decisione, solo se non siano contestati dalla parte contro la quale vengono prodotti e sempre che concorrano con essi altri elementi suscettibili di confermarne la credibilità e l'attendibilità²⁵.

Le conseguenze tratte da tale impostazione sono le seguenti:

a) non è necessario disconoscere la scrittura proveniente dal terzo: essa non può quindi essere considerata « riconosciuta » se ne sia mancata la contestazione nelle forme previste dalla legge²⁶;

b) tale scrittura non può formare oggetto di giudizio di verifica-zione²⁷;

c) la parte contro cui il documento viene prodotto può limitarsi a dichiarare di non conoscerlo²⁸ (anche se, in base ad una sentenza della Corte di Cassazione, dovrebbe contestarla proponendo nei suoi confronti querela di falso²⁹ e se non sono mancate voci dirette ad affermare che la disposizione dell'art. 214 sarebbe applicabile in genere a qualsiasi scrittura privata e, quindi, anche a quella proveniente dal terzo)³⁰.

Per completare l'esame della disciplina contenuta nel Codice di procedura civile, occorre tuttavia ricordare anche le disposizioni degli artt. 743-746, riguardanti la « copia e la collazione di atti pubblici ».

Secondo tali norme « qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte dell'atto, sotto pena dei danni e delle spese ».

Per completare l'analisi delle disposizioni normative vigenti in materia di « documento » occorre anche ricordare, sia pure per farne soltanto un sommario cenno, la disciplina pubblicistica, avuto riguardo anche alla molteplicità dei documenti formati (e provenienti) dalla Pubblica Amministrazione.

Secondo l'interpretazione corrente, la categoria degli atti amministrativi comprende « tutti gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna posti in essere da una Pubblica Amministrazione nell'esplorazione di una sua potestà amministrativa³¹: essi, alla pari di tutti gli altri atti giuridici, consistono in manifestazioni di volontà, di apprezzamento, di scienza, basate su una certa rappresentazione della

²⁵ Cfr. VACCARELLA R., *Scrittura di terzo e testimonianza stragiudiziale nell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.*, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 1611; Cass., 10 gennaio 1983, n. 176.

²⁶ Cfr. Cass., 3 luglio 1980, n. 4216.

²⁷ Cfr. SATTA S., *Commentario al codice di procedura civile*, II, 1, Milano, 1960, p. 174.

²⁸ Cfr. SATTA S., *op. cit.*, p. 177.

²⁹ Cfr. Cass., 6 ottobre 1975, n. 3174.

³⁰ Cfr. CARNELUTTI F., *Istituzioni di dir. proc. civ.*, Roma, 1956, II, 71 e ANDRIOLI V., *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1960, II, 142.

³¹ Cfr. SANDULLI A.M., *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1974, 413.

realtà, la quale può essere utilizzata o per la pura e semplice sua enunciazione (come avviene negli atti ricognitivi), oppure come presupposto per una valutazione da utilizzare sia agli effetti di una mera enunciazione (come avviene nei cosiddetti atti di apprezzamento), sia anche come presupposto di un atto di volontà (come avviene, invece, per altri tipi di provvedimenti).

Nella generica categoria degli atti amministrativi rientrano i provvedimenti³²; i cosiddetti atti amministrativi paritetici (richieste; designazioni; deliberazioni preparatorie; accordi preliminari); gli atti privi di contenuto volitivo, in cui si comprendono gli atti ricognitivi (e cioè i « visti »; le attestazioni; le certificazioni; le documentazioni; le registrazioni); gli atti di valutazione o di apprezzamento (in cui si comprendono i pareri e le proposte); le intimazioni (dette anche diffide o inviti).

In ordine alla « forma » degli atti amministrativi, e cioè al modo in cui l'atto si presenta nel mondo esterno, è stato affermato³³ che « un atto amministrativo non potrebbe esistere ove una manifestazione esteriore mancasse, o non fosse riferibile all'autorità cui l'atto debba essere imputato o non indicasse di provenire dal suo autore nella veste di autorità amministrativa e perciò non fosse riconoscibile come atto di (quella) autorità ».

Ciò non implica, peraltro, che tutti gli atti amministrativi debbano avere una forma determinata, anche se, nella generalità dei casi, una forma particolare (che di solito è quella scritta), risulta prescritta (implicitamente o esplicitamente) *ad substantiam*.

Ne consegue, sempre secondo il Sandulli, che sarebbero inconcepibili « un decreto o un certificato non scritti », così come sarebbe inconcepibile l'intimazione di scioglimento di un comizio non espressa in forma verbale o una delibera collegiale non risultante dalla specie di votazione (che può essere anche semplicemente quella per alzata e seduta) di volta in volta adottata.

Anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, comunque, la regola da applicare in materia di atti amministrativi, in mancanza di disposizioni legislative esplicite o implicite è ancora una volta quella della libertà della forma³⁴, ancorché non manchino decisioni secondo cui gli atti amministrativi devono assumere la forma scritta³⁵.

³² Si considerano « provvedimenti » una serie notevolissima di atti nei quali il SANDULLI (*op. e loc. cit.*) comprende gli atti che conferiscono uno « status »; quelli che lo modificano; quelli che ne determinano la cessazione; quelli che operano nel campo dei diritti e dei doveri; quelli con i quali l'Amministrazione consente attività non inerenti a preesistenti diritti (come le licenze e le dispense); quelli che condizio-

nano l'esercizio di diritti preesistenti (come le abilitazioni, le autorizzazioni, le approvazioni); quelli creativi di obblighi (come le ordinanze).

³³ Cfr. SANDULLI A.M., *op. cit.*, p. 458.

³⁴ Cfr. Cons. Stato, 22 ottobre 1965, n. 643.

³⁵ Cfr. Cons. Stato, 5 ottobre 1959, n. 871; 22 novembre 1966, n. 910.

Sempre rimanendo nel campo pubblicistico, non si può ignorare neppure la normativa di cui al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato, il quale peraltro, pur disponendo al suo art. 18 l'inalienabilità dei documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province o ai Comuni, nonché di quelli che appartengono agli enti pubblici non territoriali, evita ancora una volta di definire il « documento ».

Ciò non ha tuttavia impedito di affermare³⁶ che « la legislazione amministrativa riguardante i documenti si occupa soltanto di quelli cartacei (o racchiusi in materiali — quali la pergamena e simili — che, specialmente in passato, assolvevano, ai fini della scrittura, una funzione analoga alla funzione ora assolta dalla carta); non anche di quelli lapidei, lignei, ecc., né dei materiali fonografici, cinematografici, ecc., i quali — sia gli uni, sia gli altri — non ricadono sotto la sua disciplina ».

Infine, e per completezza, del quadro normativo, occorre ricordare anche la disciplina penalistica del « documento », che gli accorda protezione, considerandolo un « valore »³⁷.

Ciò avviene sia nel caso in cui il termine « documento » venga usato nell'accezione più ampia, fino a comprendervi veri e propri oggetti, quali uno spartito musicale, un quadro, una fotografia, un autografo, un antico papiro, ed in questo caso « la tutela penale non si differenzia da quella riconosciuta in genere al patrimonio, quale complesso di rapporti giuridici, aventi un valore economico od affettivo », sia nel caso in cui il termine « documento » sia inteso nella sua accezione più ristretta, in relazione alla sua specifica natura, e cioè come mezzo di prova.

In quest'ultimo caso « è necessario distinguere il documento quale oggetto della condotta, dal documento, quale bene giuridico protetto »³⁸, in quanto sotto il primo profilo esso viene considerato come una « cosa », mentre sotto il secondo profilo viene invece considerato « quale valore tutelato mediante le incriminazioni di falso documentale ».

Anche relativamente alle norme penali si può quindi concludere che il legislatore non si è dato carico di fornire una definizione globale e sintetica del « documento », ed ha invece preferito seguire un sistema di specificazione analitica per singoli tipi, configurando, per quanto attiene alla falsità di ognuno di essi, un particolare tipo di reato.

Con ciò sono state peraltro create notevoli complicazioni interpretative, le quali hanno reso difficoltosa l'applicazione delle norme pe-

³⁶ SANDULLI A.M., voce *Documento* (dir. amm.), in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 607.

(dir. pen.), in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 622.

³⁸ MALINVERNI A., *op. cit.*, p. 623.

³⁷ MALINVERNI A., voce *Documento*

nali³⁹, senza arrecare alcun concreto contributo all'individuazione di un regime generale del « documento ».

6. LE INIZIATIVE GIÀ ASSUNTE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'EDI.

Le difficoltà derivanti dalle carenze normative sopra richiamate non hanno impedito agli imprenditori, i quali non si sono mai fermati ad attendere che il diritto si adeguasse alle loro esigenze, di dare corso, come si è già ricordato, a concrete applicazioni dell'Edi (e, quindi, di fare uso di « documenti » elettronici).

A tal fine, peraltro, essi hanno dovuto fare ricorso alla stipulazione di convenzioni quadro, dirette a definire, oltre a specifici standard ed alle modalità di trasmissione dei messaggi, anche il valore giuridico da attribuire ai « documenti » elettronici, disciplinandone convenzionalmente l'efficacia.

Molte di queste convenzioni si basano sulle Uniform Rules of Conduct for the Interchange of Data (regole UNCID) adottate nel 1987 dalla Camera di Commercio Internazionale (pubblicazione n. 452) dirette ad introdurre un modello uniforme di prassi commerciale e suscettibili, come tali, di produrre gli effetti che vengono normalmente riconosciuti alla cosiddetta « lex mercatoria ».

Anche la Comunità Europea ha provveduto, nell'ambito del progetto TEDIS, a predisporre e proporre un proprio modello di convenzione quadro, alla cui redazione e messa a punto ha partecipato per l'Italia il Gruppo Normativo di Ediforum.

Tali « interchange agreement », oltre a determinare le conseguenze derivanti dallo scambio dei dati a mezzo delle tecniche Edi, si propongono anche di instaurare prassi comuni, evitando che si creino sperequazioni tra i singoli utilizzatori, relativamente ai quali assumerà rilievo sempre più intenso il « service provider » (fornitore di servizi a valore aggiunto) ed il fornitore pubblico di rete, rendendo peraltro maggiormente complesse le questioni inerenti all'individuazione delle responsabilità per messaggi non trasmessi o trasmessi in modo errato.

Nell'intento di colmare le lacune normative in materia di Edi, il Gruppo Normativo di EDIFORUM ha invece inizialmente dedicato la sua attenzione alla cosiddetta « fattura elettronica ».

È noto che anche in materia di « fattura » le disposizioni normative vigenti ne presuppongono il concetto e, pur senza definirla, ne disciplinano l'utilizzazione.

L'art. 2220 cod. civ. impone così all'imprenditore l'obbligo di conservare le scritture relative alla propria attività, comprese le

³⁹ Cfr. MALINVERNI A., *op. cit.*, p. 624 e ANTOLISEI F., *Nebuloso frammenta-* *rio in materia di falso*, in *Giur. it.*, 1950, II, 57.

« fatture », i telegrammi e le lettere ricevute o la copia di quelle spedite, per almeno dieci anni, lasciando supporre (ma senza affermarlo espressamente), che la fattura debba essere redatta su supporto cartaceo: è quindi difficile ipotizzare che possano essere adottati sistemi elettronici in materia in difetto di un intervento legislativo.

E poiché le esigenze perseguite dalle disposizioni in materia di fattura rivestono un carattere prevalentemente pubblicistico, essendo dirette, oltre che a fini fiscali, anche alla tutela della buona fede nei confronti dei terzi, non sembra percorribile in ordine ad esse la strada della stipulazione di preventivi accordi quadro, i quali non sarebbero in grado di sostituirsi a norme qualificate nel senso sopra evidenziato.

Per meglio illustrare la situazione normativa in materia di fatture, occorre tra l'altro ricordare il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il cui art. 22 impone la conservazione, oltre che dei registri cartacei, anche dei supporti magnetici contenenti le elaborazioni eseguite a fini fiscali, fino a quando non risulti definita l'imposta relativa all'anno solare cui i dati si riferivano, e ciò anche oltre il termine di 10 anni stabilito dall'art. 2220 cod. civ., con notevole aggravio di costi per le aziende che svolgono attività di « Data Service »⁴⁰.

La successiva legge 27 aprile 1989, n. 154, che ha modificato l'art. 22 del d.P.R. n. 600 del 1973 in virtù del suo art. 10, limitando l'obbligo di conservazione delle registrazioni elettroniche al solo tempo necessario per effettuarne la stampa sui libri e registri cartacei (60 giorni), non ha modificato tale situazione, confermando anzi che solo questi ultimi hanno rilevanza a fini fiscali, e tale interpretazione è confortata anche dalla giurisprudenza »⁴¹.

Il Gruppo Normativo di Ediforum, dedicandosi allo studio della « fattura elettronica », dopo aver preso atto che tale documento non è espressamente disciplinato nel Codice civile, ma solo nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha rilevato che tale decreto ne prevede l'emissione in duplice esemplare, considerandola emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte, e ne ha desunto che in tal modo viene data per scontata la sua natura cartacea.

Per poter accedere alla fattura elettronica il Gruppo Normativo di Ediforum ha quindi elaborato un disegno di legge in cui è previsto che l'emissione della fattura si realizzi nel momento in cui essa viene trasmessa da computer a computer, legittimandone inoltre la conservazione su supporto magnetico.

⁴⁰ In tal modo, infatti, viene sostanzialmente imposto l'obbligo di tenere un doppio archivio (cartaceo ed elettronico) con ulteriori costi, riguardo a quest'ultimo, per garantire la conservazione dei

supporti magnetici per un periodo di almeno dieci anni.

⁴¹ Vedasi Cass., Sez. III, 6 ottobre 1987, in *Il Fisco*, 1989, p. 2467.

Tale disegno di legge⁴² non ha avuto al momento un concreto seguito, cosicché attualmente è possibile soltanto la trasmissione delle fatture tramite il servizio di posta elettronica⁴³, con l'obbligo peraltro della successiva stampa.

Si trattava, come è evidente, di un passo estremamente modesto, il quale dimostra peraltro che poche norme sono in realtà sufficienti per legittimare la fattura elettronica.

Occorre al proposito dare atto che la Direzione Tasse del Ministero delle Finanze ha anche emanato, su richiesta dell'Assonime, la Risoluzione n. 451163 del 30 novembre 1990, con cui è stata consentita la trasmissione di fatture e di eventuali documenti di rettifica attraverso sistemi informatici.

Nel disciplinare le modalità di ricevimento, registrazione e successiva stampa della fattura, tale Risoluzione conferma le regole previste dalla legislazione vigente, ma consente che la stampa del documento si discosti, quanto alla forma ed alla disposizione dei dati (ma non alla sostanza), dall'esemplare dell'emittente.

È tuttavia possibile prevedere altri interventi normativi a seguito delle iniziative assunte in sede Comunitaria, dove sembra esistere una maggiore sensibilità alle possibilità offerte dallo strumento elettronico⁴⁴.

Esistono peraltro iniziative maggiormente innovative in materia, assunte proprio dalla pubblica amministrazione la quale, con al-

⁴² Il testo del disegno di legge, la cui paternità è stata attribuita a soggetti diversi dagli effettivi autori, dispone testualmente quanto segue:

« Art. 1.

a) La formazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture relative alle operazioni di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 può essere effettuata anche utilizzando sistemi elettronici.

Art. 2.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1:

a) la fattura si ha per emessa all'atto della trasmissione elettronica della stessa all'altra parte;

b) il duplice esemplare di cui al 4° comma dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 può essere costituito sia per l'emittente sia per il destinatario anche da supporto diverso da quello elettronico purché sia assicurata la sostanziale conformità dei rispettivi dati.

Art. 3.

L'obbligo di numerazione delle fatture in ordine progressivo di cui al comma 1 dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere assolto in caso di fatture conservate elettronicamente mediante

apposito sezionale di numerazione.

Art. 4.

La conservazione delle fatture su supporto elettronico o di altra natura equivale ad ogni effetto, ivi compresi quelli di cui agli artt. 2214 e 2220 cod. civ., nonché all'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla conservazione di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, purché siano soddisfatte le seguenti regole generali:

a) ne sia assicurata la sostanziale conformità con le informazioni che sono all'origine delle registrazioni;

b) ne sia assicurata con cura la conservazione e la protezione contro ogni alterazione.

Art. 5.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1 l'imposta di bollo di cui alla tabella allegata A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 deve essere assolta in modo virtuale, con le modalità di cui all'art. 15 di tale d.P.R. ».

⁴³ D.M. PPTT 29 maggio 1988, n. 269 e Risol. Dir. Gen. Tasse n. 571134/88 del 19 luglio 1988.

⁴⁴ Già la Raccomandazione del Consiglio d'Europa (n. R 20), approvata l'11 di-

cuni interventi (sia pure sporadici e frammentari), ha attribuito dignità allo strumento elettronico ed alle sue applicazioni.

In tal senso, infatti:

a) è stato consentito alle amministrazioni comunali di rilasciare le certificazioni anagrafiche e di stato civile tramite sistemi automatizzati, sostituendo la firma autografa con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato⁴⁵;

b) è stato definito documento amministrativo « ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa »⁴⁶;

c) con riguardo esclusivamente agli enti locali è stato affrontato il problema del valore giuridico degli atti per i quali è richiesta la firma autografa, riconoscendo che « l'immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché l'emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione e della trasmissione.

Quando per la validità del documento sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile e tale indicazione fa piena prova fino a querela di falso ».⁴⁷

d) infine l'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, stabilisce che gli atti amministrativi sono di norma predisposti tramite sistemi informativi automatizzati.

L'immissione, la riproduzione su qualunque supporto, e la trasmissione di fatti, informazioni e documenti mediante sistemi informatici e telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso gli stessi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile di tali operazioni.

La firma autografa, richiesta per la validità di alcuni atti o operazioni, è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

cembre 1981, esortava gli Stati membri, la cui legislazione imponga la prova scritta per gli atti di valore superiore ad un minimo, ad eliminare quest'obbligo e ad uniformare le normative concernenti le registrazioni informatiche, indicando i libri, documenti o informazioni suscettibili di essere registrate su elaboratore.

⁴⁵ Legge 28 febbraio 1990, n. 38 di conversione del d.l. 28 dicembre 1989, n.

415 recante norme urgenti in materia di finanza locale.

⁴⁶ Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

⁴⁷ Legge 25 marzo 1991, n. 80 di conversione del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

Il testo di questo articolo ha subito vari cambiamenti in quanto nella prima stesura attribuiva espressamente pieno valore legale ai documenti elettronici; nella seconda richiama invece l'art. 6-*quater* del Decreto Legge 12 gennaio 1991, n. 6, citato al punto c), che riconosce validità al documento fino a querela di falso.

Il testo definitivo ha quindi ripreso i contenuti dell'art. 6-*quater* che riguardava soltanto gli enti locali e lo ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, pur limitandosi a parlare di validità prevista, senza ulteriori specificazioni.

Dall'insieme di queste norme si desume quindi che l'elaborazione in forma elettronica di atti e documenti amministrativi è già entrata a far parte del nostro ordinamento ed ha trovato, per quanto riguarda l'ambito della Pubblica Amministrazione, pieno riconoscimento giuridico.

7. IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE SUL RICONOSCIMENTO DEL « DOCUMENTO » ELETTRONICO PREDISPOSTO DAL GRUPPO NORMATIVO DI EDIFORUM.

Nell'ampio quadro fino ad ora tracciato si colloca l'intervento del Gruppo Normativo di Ediforum, il quale ha dedicato i suoi più recenti sforzi all'elaborazione di un testo di legge suscettibile di colmare le lacune attualmente esistenti, attribuendo piena legittimità al « documento elettronico ».

Il testo a tal fine predisposto, ai cui contenuti verrà dedicato il seguito di questo studio, è il seguente:

Proposta di legge relativa al riconoscimento del documento elettronico.

Art. 1

Agli effetti della presente legge:

a) l'espressione *documento elettronico* individua ogni rappresentazione in forma elettronica di fatti giuridicamente rilevanti, suscettibile di essere resa in forma umanamente comprensibile.

Agli effetti della trasmissione tra sistemi informatici il documento elettronico deve essere strutturato ed ordinato in conformità alle norme approvate da un organismo qualificato a svolgere attività normativa, o concordate tra le parti, e presentato in una forma che ne consenta la lettura ed il tratta-

mento automatico da parte del soggetto interessato;

b) l'espressione *identificazione* individua un mezzo o una procedura attraverso cui un corrispondente manifesta la sua identità;

c) l'espressione *autenticazione* individua un mezzo o una procedura attraverso cui è possibile verificare l'identità di un corrispondente;

d) l'espressione *firma elettronica* individua un codice informatico che, direttamente associato ad un insieme di dati, permette di assicurare sia l'identificazione e l'autenticazione del

mittente, sia l'integrità dei dati trasmessi;

e) l'espressione *sostanziale conformità* individua la corrispondenza tra il dato originario e quello fornito dal sistema informatico.

Art. 2

L'art. 2712 del cod. civ. è modificato come segue:

« Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica o in forma elettronica di fatti e di cose, nel rispetto, per quanto attiene alla forma elettronica, dei requisiti precisati nella definizione di "documento elettronico" di cui all'art. 1 della Legge ..., formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ».

Art. 3

Il documento elettronico, munito di firma elettronica, o non disconosciuto, è equiparato, agli effetti sostanziali e processuali, alla scrittura privata.

Art. 4

La conservazione del documento elettronico su supporto elettronico o di altra specie soddisfa l'obbligo previsto dagli artt. 2214 e 2220 del cod. civ., nonché del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, purché:

a) ne sia assicurata la sostanziale conformità con le informazioni che sono all'origine delle registrazioni;

b) ne sia assicurata la conservazione e la protezione contro ogni alterazione.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

* * *

In ordine a tale progetto di disegno di legge il Gruppo Normativo di Ediforum ritiene necessario chiarire, oltre ai motivi delle scelte effettuate ed al significato dei termini adottati, anche la *ratio* cui si è ispirato, tanto più che un famoso imprenditore italiano ha detto: « speriamo che in questa materia il Parlamento italiano non legiferi, dato che lo fa male. Se aspettiamo un po' di tempo le normative della Comunità diventeranno obbligatorie e quindi saremo più sicuri ».

Poiché non si tratta di una voce isolata, ed è quindi ipotizzabile una corrente di opinione nello stesso senso, è logico innanzi tutto chiedersi se lo sforzo compiuto dal Gruppo Normativo di Ediforum abbia o meno giustificazione, soprattutto in presenza di un contesto legislativo sovranazionale che condiziona quello nazionale e di uno stadio diverso nei rapporti tra istituzioni incaricate della allocazione dei valori (in questo caso il Parlamento) e gruppi di pressione (in questo caso gli imprenditori), legittimando in tal modo ampi dubbi sulla validità di un'intervento a livello di semplici individui, anche se qualifi-

cati dall'appartenenza ad un Gruppo.

D'altro lato la moltiplicazione delle istanze legislative è un dato di fatto in Europa e se l'esempio degli USA è valido, nel senso che uno stato federale comporta sempre a livello legislativo una complessità maggiore di quella degli stati unitari, è presumibile un ulteriore incremento di tali istanze, alla cui base si trovano un fattore fisiologico ed un fattore patologico: il primo costituito dall'aumento della complessità dei rapporti intersociali ed il secondo dalla mancanza di norme generali, sostituite da migliaia di piccole norme. L'esistenza di un «mercato planetario» impone d'altro lato sempre di più l'esistenza di una legislazione universalmente uniforme o almeno normalizzata, anche perché l'automatizzazione delle procedure e la standardizzazione della documentazione commerciale hanno un senso solo se vengono adottate nel maggior numero possibile di paesi con la possibilità di un trattamento giuridico uniforme della materia.

Come in tutti i momenti di transizione la mancanza di una legislazione universale uniforme in materia di reti, di documento elettronico, di dogane, di effetti fiscali e di responsabilità per il trasferimento elettronico dei dati rende difficile ipotizzare un rapido successo di iniziative del genere di quella cui il Gruppo Normativo di Ediforum si è dedicato.

Pur nella consapevolezza di tale realtà, e pur nella consapevolezza che occorre molto corag-

gio per affrontare la revisione di settori completi della legislazione, sostituendo le norme esistenti con poche sistematizzate norme generali, il Gruppo Normativo ha tuttavia ritenuto che potesse valere la pena di percorrere questa strada.

Si è peraltro proposto di evitare una legge troppo tecnica, almeno per due diverse ragioni: la prima è che, a causa dei mutamenti tecnologici, essa rischia di diventare subito obsoleta; la seconda è che le leggi non devono essere scritte da tecnocrati per i tecnici, ma da rappresentanti popolari per la maggior parte della popolazione.

Il Gruppo Normativo ha quindi preferito lasciare a futuri regolamenti d'attuazione la disciplina di aspetti specificamente tecnici e particolareggiati, anche perché essi possono essere modificati agevolmente senza sconvolgere l'architettura generale dell'ordinamento.

Il Gruppo Normativo si è inoltre preoccupato del fatto che il documento elettronico è un metodo di espressione che ha bisogno di uno strumento di creazione, conservazione, cancellazione e trasmissione: tale strumento è costituito da un apparecchio elettronico, cosicché la disciplina del «documento» non può prescindere dal computer che lo crea, lo conserva e lo cancella e dalla rete di computers che ne consente la trasmissione.

Il progetto Ediforum si propone quindi innanzi tutto di fornire una caratterizzazione (non volendo parlare di una vera e propria definizione) del docu-

mento elettronico, e lo fa in termini molto generali, che consentano di farlo rientrare nella definizione più generale di « documento ».

Inoltre il Gruppo Normativo si è proposto di formulare una legge che sia in grado di superare le logiche più facili (e meno impegnative) dei mondi chiusi, essendo convinto che il documento elettronico deve servire a tutti, imprenditori e non; deve facilitare i rapporti; deve rispettare la standardizzazione. Nel procedere all'elaborazione del testo ha quindi tenuto conto sia delle direttive CEE, sia anche delle tensioni esistenti tra normativismo e pragmatismo nel settore del diritto commerciale.

Il disegno di legge si propone di conseguire l'equiparazione del documento elettronico a quello cartaceo partendo dal principio che quest'ultimo costituisce già una realtà cui da sempre siamo abituati, ma tenendo conto del fatto:

a) che il documento elettronico è redatto su un supporto diverso da quello cartaceo;

b) che la sua percepibilità è subordinata all'utilizzazione di un mezzo di elaborazione e di un metodo di conversione che lo rendano tale.

Il progetto si propone quindi di non essere né particolarmente rivoluzionario, né totalmente innovativo, ed a tal fine fa riferimento a strumenti già suscettibili di analogia utilizzazione (come il microfilm), i quali necessitano anch'essi di uno strumento particolare per percepirne il contenuto. Per quanto attiene alla trasmissione

dei documenti per via elettronica è stato tenuto conto del fatto che, dal punto di vista tecnico, essa presenta caratteristiche di sicurezza analoghe, se non superiori, a quelle della trasmissione dei documenti cartacei.

È forse superfluo ricordare, in ordine ai problemi connessi alla trasmissione del documento cartaceo, quanto accade normalmente per la fattura, documento non sottoscritto e quasi sempre spedito per posta, spesso in busta aperta; frequentemente stampato con tecnica laser su carta normale con tracciato grafico e logo impressi dalla stampante stessa.

Un documento emesso e spedito in tali modi utilizzando il supporto cartaceo:

a) può essere perso;

b) consente al mittente di sostenere di averlo inviato in un momento diverso da quello effettivo;

c) consente al destinatario di negarne il ricevimento;

d) consente al destinatario di sostenere di averlo ricevuto in data diversa da quella che sarebbe ragionevole ritenere esatta conoscendo la data di spedizione;

e) non è assistito da alcuna garanzia in ordine all'identità del mittente;

f) può essere creato in più « originali » senza che esista la possibilità di distinguere il vero originale dalle copie conformi;

g) può essere agevolmente alterato.

Malgrado tali potenziali inconvenienti o abusi, l'utilizzazione del supporto cartaceo per

l'emissione delle fatture viene considerata del tutto normale e sicura.

Lo strumento elettronico consente invece a questo proposito una serie di opzioni, liberamente scelte dalle parti, suscettibili di graduare su più livelli di severità la sicurezza del messaggio, fino a giungere al massimo livello, rappresentato dalla crittografia.

I metodi che consentono di raggiungere tali livelli di sicurezza sono identificati, nel progetto di legge, con i termini di « identificazione », « autenticazione » e « firma elettronica » (il termine « autenticazione » è stato preferito a quello di « autenticazione » è stato preferito a quello di « autenticazione » in quanto quest'ultimo, sebbene più usuale, ha ormai acquisito nel mondo del diritto un significato particolarmente specifico).

« Identificazione » e « autenticazione » individuano quelle specifiche modalità di compilazione del messaggio elettronico in forza delle quali il mittente inserisce nel corpo del messaggio stesso il proprio identificativo (identificazione) in modo da permettere al ricevente di riconoscere con assoluta certezza la provenienza.

A tale scopo possono essere utilizzate espressioni in chiaro, ovvero algoritmi di crittografia, con evidenti diversità di garanzia, in quanto l'indicazione in chiaro fornisce una garanzia limitata (ma sempre analoga a quella della spedizione cartacea), e quella in algoritmi fornisce invece una garanzia pratica-

mente assoluta (autenticazione del mittente).

Il contenuto del messaggio può essere garantito contro il rischio di possibili manomissioni attraverso l'autenticazione del messaggio. Attraverso l'utilizzo di algoritmi di crittografia, ma lasciando il messaggio in chiaro, è possibile per il mittente inserire in esso un « valore », calcolato utilizzando una parte o la totalità del messaggio, che viene associato al messaggio medesimo nel momento stesso in cui ne avviene la spedizione.

Utilizzando la stessa tecnica il ricevente può ricalcolare lo stesso valore, accertandosi che il messaggio non sia stato manomesso.

La tecnica si è al proposito talmente raffinata che il destinatario del messaggio è in grado di effettuare la verifica del valore, ma non è in grado, pur conoscendo l'algoritmo, di modificare il messaggio ricevuto e ricalcolarne il valore in modo coerente, cosicché nessuna delle parti può modificare i propri documenti (e se lo facesse la manomissione sarebbe immediatamente identificabile).

La firma elettronica (di cui è cenno nel progetto di legge) non è costituita dalla raffigurazione grafica della firma manuale, che si sostanzierebbe nella semplice trasmissione di un'immagine, non suscettibile di garantire l'intangibilità del messaggio trasmesso (come avviene, ad esempio, nel telefax).

La firma elettronica (o, meglio, la firma digitale) costituisce invece l'autenticazione del

messaggio nel senso sopra descritto, ed include nei valori da sottoporre all'algoritmo anche l'identificativo del mittente, risultando così in grado di garantire non soltanto l'immodificabilità del messaggio, ma anche l'identità del mittente stesso.

Il livello di garanzia del documento elettronico risulta quindi nettamente superiore a quello del messaggio cartaceo, ancorché firmato, e potrà ulteriormente migliorare in forza di tecnologie ancora più avanzate, che potranno essere introdotte a breve sul mercato, quali il riconoscimento della retina, l'analisi dei parametri biodinamici della firma, ecc., con un'efficacia addirittura superiore a quella della firma digitale.

L'utilizzazione di queste metodologie comporta ovviamente un costo non indifferente e la loro adozione dovrebbe quindi essere lasciata alla libertà delle parti, in funzione della delicatezza delle informazioni che esse intendono scambiarsi, senza imporne l'uso, ma semplicemente consentendola.

Poiché la spedizione e la ricezione dei messaggi elettronici presuppone l'utilizzo di apparecchiature e la definizione di metodologie e di modalità operative concordate tra i partners che decidono di utilizzarle, è stata prevista anche l'emanazione di norme regolamentari di attuazione, per definire le modalità ed i livelli di garanzia necessari per ogni tipo di messaggio.

Gli obiettivi primari che il progetto di legge intende perseguire sotto il profilo pratico

sono sostanzialmente costituiti da:

a) maggiore tempestività nella spedizione e ricezione dei documenti;

b) maggiore accuratezza nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni;

c) maggiore reperibilità dei documenti e minore occupazione di spazio per la loro archiviazione;

d) efficacia e valenza strategica.

Il tutto assicurando livelli di sicurezza analoghi, o addirittura superiori, a quelli offerti dal supporto cartaceo.

Per una migliore comprensione del progetto di legge occorre ricordare che l'immissione dei dati in apparecchiature destinate al loro trattamento automatico ha sempre costituito un collo di bottiglia agli effetti dell'integrale sfruttamento della loro capacità di elaborazione. Non sono ancora passati 30 anni da quando questa attività era svolta da imponenti gruppi di persone che trasferivano i dati su schede di cartoncino attraverso un procedimento analogo a quello della dattilografia, con la sola differenza che veniva utilizzata una scheda perforata che poteva essere letta solo da macchine elettrocontabili.

La possibilità di errore era molto elevata, ed era quindi previsto che la fase di perforazione fosse seguita da una verifica, in occasione della quale i documenti venivano trasferiti ad una persona che, utilizzando una macchina simile alla prima, invece di perforare la

scheda, ne verificava la perforazione, correggendo eventuali errori.

Tutto ciò avveniva in centri di elaborazione ubicati in località diversa da quella dove si trovavano i documenti originali, creando notevoli difficoltà, anche di tipo logistico.

A mano a mano che sono aumentate le capacità di elaborazione dei sistemi ed è divenuto possibile inserire i dati direttamente negli elaboratori tramite collegamenti a distanza ed a costi ragionevoli, la situazione si è modificata.

Attualmente i documenti originali vengono normalmente conservati all'interno degli uffici deputati a trattarli; i dati in essi contenuti confluiscono all'unità centrale attraverso appositi terminali e vengono digitati una sola volta in quanto le applicazioni che guidano questa fase sono assistite da una serie di controlli che diminuiscono drasticamente gli errori. Tutto ciò è suscettibile di essere ulteriormente migliorato se l'immissione manuale verrà sostituita dall'immissione automatica. Per meglio comprendere le ragioni che hanno indotto il Gruppo Normativo a predisporre il progetto qui presentato e ad elaborarlo nei termini sopra ricordati, è opportuno ricordare che, in base ad attendibili valutazioni, la gestione cartacea dei documenti incide mediamente sul costo totale di un prodotto in misura pari al 7-10% del prodotto stesso.

Secondo altre valutazioni circa il 70% dei dati introdotti manual-

mente in un elaboratore proviene da documenti stampati da un altro elaboratore e solo il 75% di essi è immune da errori, mentre il rimanente 25% necessita almeno di un secondo intervento di correzione.

L'incredibile diffusione dell'informatizzazione negli ultimi due decenni e le previsioni formulate in ordine alla sua ulteriore diffusione nei prossimi anni hanno messo sotto gli occhi di tutti l'utilità dello sforzo di standardizzazione che è stato intrapreso da organismi internazionali al fine di rendere facile e conveniente lo scambio di dati tra diversi elaboratori. La standardizzazione dei protocolli di trasmissione e delle regole di strutturazione dei messaggi relativi ad alcuni documenti elettronici opera in questa direzione ed ha già raggiunto alcuni importanti risultati.

Si rende quindi necessario agevolare l'interscambio dei dati per via elettronica, riconoscendo una realtà parzialmente già in atto, ma non suscettibile di miglioramento fino a quando verrà attribuito rilievo solo al documento cartaceo.

La proposta diretta ad attribuire al documento elettronico la stessa efficacia di un documento cartaceo, permette quindi l'eliminazione della fase di stampa e di spedizione tradizionale, ma consente anche l'elaborazione immediata del documento con la certezza che l'informazione in esso contenuta è esattamente identica a quella spedita, consentendo una gestione degli archivi molto meno onerosa ed una possibilità di ricerca

delle informazioni molto più efficiente e rapida.

Applicando una tecnica di sempre più generalizzato uso, il progetto di legge si apre con alcune definizioni, considerate importanti, pur nella consapevolezza che esse celano diversi problemi con un solo nome⁵⁰, primo tra tutti quello della distinzione tra definizioni di termini tecnici giuridici e quella di termini di altre discipline.

In tal senso appariva particolarmente importante definire l'espressione « firma elettronica », in quanto profondamente diversa dalla tradizionale firma manuale o autografa, sempreché diretta a conseguire lo stesso risultato.

Poiché, come ampiamente esposto, il termine « documento » non è un termine giuridico, ma appartiene al linguaggio comune, particolare attenzione è stata dedicata al documento suscettibile di determinare conseguenze giuridiche, pur senza prescindere dalla nozione più ampia di documento, secondo la già ricordata definizione del Canelutti.

Se il documento è una cosa, il documento giuridico lo è per sussunzione, vanificando le fughe in avanti di coloro che credono alla possibilità di « documenti virtuali » che esistono o non esistono e che, se esistono, rappresentano un fatto⁵¹.

La giuridicità dei documenti consiste nella rilevanza giuridica del fatto in essi rappresentato, ovvero — ed in altri termini — delle conseguenze giuridiche prodotte da tale fatto.

In questo senso il « documento » è stato descritto nel progetto di legge e di tale impostazione dovrà essere tenuto debito conto, mentre per la sua trasmissione è stato previsto che vengano rispettate la sintassi, la struttura e gli ordinamenti di standardizzazione predefiniti che costituiscono, tra l'altro oggetto dell'attività del Forum per la Tecnologia dell'Informazione (di cui Ediforum è un'attività speciale).

L'art. 2 inserisce il documento elettronico in quanto tale, e cioè privo di quelle metodologie informatiche che ne garantiscono l'integrità nell'ambito della disciplina dell'art. 2712 cod. civ.

L'art. 3 attribuisce conseguenze giuridiche alle definizioni contenute nell'art. 1, mantenendo la nozione di « scrittura privata », la quale è stata considerata maggiormente idonea, per la stessa ampiezza della sua definizione, a descrivere gli effetti che derivano dalla rispondenza di un determinato documento a certi requisiti.

L'art. 4 affronta il tema della conservazione della documentazione partendo dal principio che sia impensabile imporre di con-

⁵⁰ A.A. MARTINO, *Le definizioni legislative*, Giappichelli, Torino, 1975, p. 105.

⁵¹ Sull'argomento vedi il saggio di Peter SEIPEL, *Electronic Documents Related*

to the Swedish EDI-System for Customs Authorities, in KILIAR W.-WUBE A. (a cura di), *Data Security in Computer Networks and load problems*, STMV, 1992, Darmstadt, p. 147 ss.

servare una doppia documentazione semplicemente per paura dello sconosciuto. E esso riprende, in sintesi, la proposta già formulata sulla fatturazione elettronica

(ed è in linea con gli sviluppi apportati nelle varie risoluzioni ministeriali che si sono succedute nel tempo).

8. CONCLUSIONE.

Il Gruppo Normativo di Ediforum è convinto di avere compiuto un notevole sforzo sulla strada di una concreta innovazione, aliena peraltro da spinte rivoluzionarie.

Avendo peraltro la consapevolezza che in questa materia nessuna presunzione può essere giustificata e risultare accettabile, auspica che la sua proposta possa consentire l'apertura di un dibattito per mettere esattamente a fuoco i problemi inerenti alla sua proposta; per recepirne i contenuti al fine di trasformarli in un provvedimento legislativo; per mettere a punto idonee tecnologie in vista dello sfruttamento delle possibilità in tal modo offerte.